

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1653)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1966 (V. Stampato n. 2714)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 maggio 1966*

Norme per i militari residenti all'estero  
che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva devono farne richiesta alle autorità diplomatiche o consolari.

I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultino abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al

comando del Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti.

Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

#### Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche ai militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva, che siano stati dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, previa conferma della abilità al servizio militare risultante dai nuovi accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari.

#### Art. 3.

I militari che rimpatriano ai sensi della presente legge rinunciano ai benefici previsti dal capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle dispense dal servizio alle armi e alle riduzioni di servizio.

#### Art. 4.

Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva, dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

#### Art. 5.

Al previsto onere annuo di lire 12.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 10 milioni) e n. 2592 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.